

N. 4676-2451-4470-4844-4987-5096-5127-AR

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI)

*presentata alla Presidenza il 3 novembre 1998*

(Relatore: **SODA**, per la maggioranza)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 4676, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISANU, FRATTINI, CALDERISI, REBUFFA, BONAIUTI,  
DONATO BRUNO, MANCUSO, SAPONARA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti

*Presentata il 17 marzo 1998*

---

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

**n. 2451**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAMMOLA, PALUMBO, FLORESTA**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli episodi di corruzione e di malcostume politico

*Presentata il 10 ottobre 1996*

---

**n. 4470**, d'iniziativa del deputato **GASPARRI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli episodi di corruzione politica

*Presentata il 21 gennaio 1998*

---

**n. 4844**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, CASINI, PERETTI, FOLLINI,  
GALATI, BACCINI, D'ALIA, LUCCHESI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui  
comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi,  
delle imprese pubbliche e private e sui loro reciproci rapporti

*Presentata il 30 aprile 1998*

---

**n. 4987**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSELLI, CREMA, CEREMIGNA, LEONE DELFINO, SERGIO  
FUMAGALLI, SCHIETROMA, VILLETTI, BRANCATI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul  
fenomeno comunemente definito « Tangentopoli »

*Presentata il 15 giugno 1998*

---

**n. 5096**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PECORARO SCANIO, SINISCALCHI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sugli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di funzioni  
pubbliche e di cariche politiche

*Presentata il 10 luglio 1998*

---

**n. 5127**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOSSI, COMINO**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle  
cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comporta-  
menti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, anche  
di partiti politici, nonché delle imprese pubbliche e private

*Presentata il 17 luglio 1998*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — Deputati di diverse formazioni politiche e schieramento hanno presentato distinte proposte di legge dirette alla istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione di inchiesta sulla corruzione e sull'intreccio affari e politica che va sotto il nome di « Tangentopoli ».

Le proposte di legge presentano elementi comuni e talune differenziazioni.

In particolare, devono formare oggetto dell'attività della Commissione, secondo la proposta C. 4676 (primo firmatario il deputato Pisanu), gli arricchimenti illeciti conseguiti nell'esercizio di funzioni pubbliche e cariche politiche, e le violazioni di norme penali ed amministrative in relazione ai contratti fra pubblica amministrazione e privati. L'A.C. 4676 aggiunge all'oggetto dell'inchiesta l'accertamento delle « cause, modalità o forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della legge ».

Le proposte C. 2451 (primo firmatario il deputato Mammola) e C. 4470 (d'iniziativa del deputato Gasparri) prevedono accertamenti sugli arricchimenti illeciti derivanti da corruzione politica, sulle connessioni fra politica e criminalità organizzata, sui rapporti fra amministrazioni pubbliche con società e cooperative che abbiano avuto rapporti con la pubblica amministrazione o con enti pubblici. Sul rapporto politica-società, alcune proposte (in particolare, proposta Pisanu) sollecitano l'inchiesta su tutte le degenerazioni intervenute nei comportamenti, oltre che dei responsabili pubblici, dell'intero sistema produttivo del paese (genericamente tutte le imprese pubbliche e private); altre (proposta Gasparri) segnalano la necessità di accertare genericamente gli sperperi e i fenomeni di malcostume politico e circoscrivono alle imprese, che hanno avuto

rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, l'indagine sulla società.

Le proposte formulano analoghe previsioni quanto alla composizione della Commissione, che deve essere formata da un eguale numero di deputati e senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi. Mentre la proposta C. 4676 prevede un numero di quaranta membri, l'A.C. 2451 ne prevede ventiquattro e l'A.C. 4470 trenta.

Riguardo ai poteri della Commissione, tutte le proposte prevedono che questa debba operare con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria, riprendendo la analoga formulazione contenuta nell'articolo 82 della Costituzione.

La proposta C. 4676 richiama, per le audizioni a testimonianza, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale, che riguardano rispettivamente il rifiuto di uffici legalmente dovuti e la falsa testimonianza.

Le proposte C. 2451 e C. 4470 prevedono la inopponibilità del segreto d'ufficio, di Stato, professionale o bancario, fatta salva la tutela del rapporto fra difensore e imputato.

La proposta C. 4676 dispone l'applicazione della normativa vigente in materia.

Quanto al segreto funzionale — espressione con la quale si indica la tutela degli atti formati o disposti dalla Commissione di inchiesta, nonché gli scritti ad essa originariamente pervenuti —, la proposta C. 4676 prevede invece che, in caso di richiesta presentata dalla Commissione ad altra Commissione di inchiesta, relativamente ad atti coperti da segreto funzionale, possa venir adottato da quest'ultima un provvedimento motivato di rigetto.

La proposta C. 4676 detta norme per il funzionamento della Commissione, prevedendo che questa disciplini i propri lavori

con un regolamento interno. Si prevedono inoltre la pubblicità delle sedute e la possibilità di utilizzare collaborazioni esterne.

In relazione agli esiti dell'attività della Commissione, le proposte prospettano soluzioni parzialmente diverse.

La proposta C. 4676 — che indica un termine di otto mesi per la conclusione dei lavori — dispone che la Commissione, entro 60 giorni da tale termine, trasmetta al Parlamento la propria relazione; a questa dovrà essere accompagnata un'altra relazione, nella quale siano contenute le proposte di modifiche normative finalizzate a prevenire ulteriori violazioni di leggi penali ed amministrative, ed a migliorare la trasparenza nei rapporti tra pubblica amministrazione, organi politici e cittadini.

Le proposte C. 4470 e C. 2451 — che prevedono, rispettivamente, un termine di dodici e di diciotto mesi — dispongono che la Commissione presenti una relazione che illustri le risultanze dell'inchiesta, e, solo ove la Commissione lo ritenga necessario, fornisca indicazioni per eventuali interventi di modifica della normativa nelle materie interessate.

La Commissione affari costituzionali ha sviluppato in molteplici sedute una approfondita discussione generale sul contenuto delle proposte indicate e, in particolare, sulle ragioni e sull'opportunità di dare vita alla Commissione di inchiesta. Alle quattro proposte inizialmente presentate è stata abbinata, poi, la proposta di legge Giovanni ed altri C. 4844.

Al termine del dibattito il relatore ha indicato nell'A.C. 4676, avente come primo firmatario il deputato Pisanu, la proposta che, per la sua completezza, può costituire il testo base per il suo esame in Assemblea, ed ha concluso con la richiesta di un mandato a riferire in Assemblea in senso contrario alla sua approvazione.

La Commissione affari costituzionali, nella seduta del 17 giugno 1998, a maggioranza ha deliberato di dare mandato al relatore di riferire negativamente sulla opportunità e necessità di approvazione della proposta di legge Pisanu, assunta come testo base.

Le motivazioni del mandato di riferire in senso contrario emergono dagli interventi che i deputati che fanno parte della maggioranza di Governo hanno illustrato

nel corso della discussione contrastando il diverso avviso espresso dai sostenitori delle proposte di legge.

È necessario dunque dare conto delle ragioni che hanno indotto il relatore e la maggioranza della Commissione affari costituzionali ad esprimersi negativamente.

Al riguardo occorre premettere che siffatta posizione ha motivazione e contenuto esclusivamente politici e non vuole ricercare legittimazione in una valutazione di contrasto delle proposte con i principi costituzionali, ancorché meritino attenzione, sotto il profilo costituzionale, il tema del rapporto fra Commissione di inchiesta parlamentare e funzione e compiti della magistratura, per i delicati profili di equilibrio che occorre sempre ricercare quando sulla stessa materia si esercitano legittimamente l'attività ispettiva e di controllo del Parlamento e la funzione di repressione penale propria dell'autorità giudiziaria, e il tema, pur rilevante, dei limiti materiali dell'inchiesta, quando essa possa interferire con la sfera privata degli individui e con l'organizzazione e l'attività delle formazioni sociali, fra le quali sono da ricomprendere i partiti politici.

Definita dunque, con le precisazioni che prospetterò, legittima, sotto il profilo costituzionale, la proposta di istituzione di una Commissione di inchiesta sul fenomeno di « Tangentopoli », sei sono le ragioni politiche della nostra opposizione.

#### *1. L'indeterminatezza della materia dell'inchiesta.*

L'inchiesta proposta, per la sua vastità temporale (dal 1974 ai giorni nostri), per l'illimitatezza del suo contenuto (investe tutti i rapporti fra il sistema delle imprese pubbliche e private e tutti i poteri pubblici e le pubbliche amministrazioni), per l'indeterminatezza e la confusione nella definizione dei fenomeni da esplorare (il finanziamento irregolare ai partiti è collocato sullo stesso piano delle condotte corrottive e concussive), è tale da non potere essere considerata materia utilmente e proficuamente oggetto di inchiesta politico-parlamentare.

## 2. *L'imbarbarimento della dialettica politica.*

Le motivazioni che presiedono alla proposta, per una lettura prevalentemente giudiziaria della storia politico-costituzionale del nostro paese, condurranno inevitabilmente ad uno scontro politico, che imbarbarisce la dialettica pur aspra fra forze politiche contrapposte, con il risultato di una ulteriore caduta dell'etica pubblica e della ricerca comune delle regole condivise sulle quali costruire un nuovo solido assetto ordinamentale.

Queste sono le prime ragioni della nostra opposizione, ma più forti sono le ulteriori motivazioni sulle quali mi soffermerò più ampiamente.

## 3. *L'improprietà dell'inchiesta parlamentare ai fini della ricerca storica.*

In Italia per molti decenni il sistema politico costituzionale ha vissuto in una democrazia « bloccata » per la *conventio ad excludendum* dal Governo del più grande partito di opposizione. Il sistema ha generato l'affievolimento progressivo, in difetto di alternanza delle classi dirigenti al potere, del principio di responsabilità in concomitanza con l'espansione dell'intervento pubblico nell'economica e il conseguente aumento della disponibilità e gestione della politica delle risorse e la formazione di un immane indebitamento pubblico.

La struttura pesante dei partiti, per la permanente alta tensione politica nel paese, è precipitata in una partitocrazia soffocante per le istituzioni.

La fragilità dell'ordinamento costituzionale, con la debolezza dell'esecutivo nei confronti delle forze politiche rappresentate in Parlamento, ha spostato spesso fuori delle sedi istituzionali in apparati oligarchici la gestione e la risoluzione delle crisi e dei conflitti politici.

Gli effetti laceranti delle profonde fratture ideologiche, che hanno attraversato il popolo italiano sino al superamento della divisione in blocco del pianeta, sono stati contenuti e ricomposti nelle assemblee

parlamentari e degli enti politici territoriali, con la conseguenza di una articolazione democratica consociativa, fonte di ulteriore caduta del principio di responsabilità e sovente dell'etica pubblica.

Questi fattori, singolarmente e unitariamente considerati, formano tuttora oggetto di studio e di analisi, a livello nazionale e internazionale, della cultura storica, giuridica, sociale, economica, politica. Nella combinazione di questi fattori è stata individuata la radice profonda della peculiare degenerazione corruttiva del nostro paese e la caduta dell'etica pubblica, che ha fatto esclamare a un non dimenticato padre della Costituzione che le nostre comunità erano ormai avvolte nel buio della notte e che occorreva interrogarsi, come la sentinella di Isaia, su quanto restava della notte.

Appare dunque improprio pretendere ora di sovrapporsi alla libera ricerca con un organo politico, in cui l'identità del soggetto-oggetto dell'indagine è certamente limite all'approfondimento aperto ed imparziale e condizione anche per fuorvianti valutazioni. Una funzione siffatta di una Commissione di inchiesta parlamentare è difficilmente riconducibile alla ragione stessa del potere ispettivo delle Camere, sancito dall'articolo 82 della Costituzione. Non si nega certamente il carattere onnicomprensivo delle materie di pubblico interesse, cui fa riferimento l'articolo 82. Si vuole però sottolineare la natura distorsiva dello strumento in sé (la struttura di inchiesta) e del soggetto che deve disporre (le forze politiche) ai fini di una ricerca conoscitiva ampia, profonda, libera, imparziale.

È per questa ragione, di natura politica e costituzionale insieme, che ci sono sembrate riduttive e persino fuorvianti talune motivazioni addotte dall'opposizione per sostenere la necessità e utilità della istituzione della Commissione. Così, per rispondere al relatore di minoranza, il deputato Frattini, non è certo attraverso le possibili analisi di tale Commissione che le forze politiche italiane possono maturare ragioni e indirizzi per una revisione ordinamentale. Le biblioteche sono ormai piene di

studi e di analisi sulle cause della debolezza istituzionale italiana e sulla necessità della razionalizzazione del suo modello di democrazia parlamentare nella direzione che ha già percorso gran parte delle democrazie europee. Non sembra proprio che una inchiesta parlamentare sul finanziamento irregolare o illecito dei partiti e sulle cause e dimensioni degli illegali arricchimenti personali (materia specifica di investigazione e di repressione della magistratura autonoma e indipendente dagli altri poteri) possa apportare un qualche ulteriore valido contributo alla costruzione dell'indispensabile processo riformatore, cui non si è sottratta certo questa maggioranza.

Ed ancora, per replicare ad una annotazione, a nostro avviso errata, del deputato Rebuffa, non è rianimando o contestando la teoria del doppio Stato che possono emergere spunti di valida analisi per prevenire e combattere la corruzione. Autorevoli studiosi hanno già validamente proposto di abbandonare o quanto meno di limitare la cosiddetta teoria del doppio Stato, per non confondere, nel giudizio sulla storia dell'Italia repubblicana, la logica « giudiziaria » alle ragioni della politica e alle possibili e umane verità della storiografia.

#### 4. *L'inutilità della Commissione nella sua natura di inchiesta cosiddetta legislativa.*

Come è noto, i costituzionalisti distinguono, in relazione al loro scopo, le inchieste di cui all'articolo 82 della Costituzione in inchieste cosiddette legislative e in inchieste cosiddette politiche.

Le prime sono disposte in funzione di un possibile e auspicabile intervento legislativo sulla materia di pubblico interesse indagata. Le seconde sono finalizzate al sindacato ispettivo sull'operato del Governo. La disposizione dell'articolo 82 della Costituzione non riguarda invece le inchieste personali ed elettorali, riferibili agli articoli 64 e 66 della Costituzione.

La proposta del deputato Pisanu (come le altre peraltro) prevede l'istituzione di

una Commissione di inchiesta avente prevalentemente natura legislativa, dovendosi quanto meno interpretare — per non incorrere nel vizio di illegittimità costituzionale per invasione della sfera riservata all'autorità giudiziaria — gli accertamenti sugli illeciti arricchimenti personali non come indagini sulle singole persone bensì come investigazione del fenomeno dell'arricchimento illegale per rapporti corruttivi, concussivi o comunque privilegiati con il potere pubblico e la pubblica amministrazione.

Orbene, a tal fine la Commissione appare del tutto inutile e superflua.

A prescindere dalle analisi degli studiosi, da ultimo si rinvia alle approfondite monografie contenute negli *Annali della Storia d'Italia*, dedicati a « Legge, Diritto e Giustizia », che hanno esplorato il fenomeno corruttivo nel nostro paese anche in comparazione con la realtà delle altre democrazie europee. Nel corso di questa legislatura due Commissioni di studio e di indagine, costituite da autorevoli cultori del diritto pubblico e della legislazione anche comparata, hanno svolto approfondite analisi sul fenomeno della corruzione, al fine di individuarne e rimuovere le cause e predisporre i più opportuni strumenti e istituti, amministrativi e legislativi, di repressione.

La Commissione, istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro il 7 novembre 1996, ha effettuato analisi ed ha formulato proposte in materia di disfunzioni e di illiceità verificatesi nella pubblica amministrazione e nelle società con partecipazione pubblica, al fine di migliorare l'azione amministrativa e di prevenire attività e condotte illegittime. Seppure questa Commissione non abbia esaminato in via primaria i fenomeni della corruzione, essa ha tuttavia analizzato le più importanti patologie dell'organizzazione e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni che possono costituire il terreno e l'occasione per lo sviluppo della corruzione ed ha suggerito i rimedi di buona e imparziale amministrazione, che siano ido-

nei ad escludere ed attenuare i rischi di degenerazione corruttiva.

Nel corso dei suoi lavori, come sappiamo, il Parlamento ha approvato tre significative proposte di riforma istituzionale e amministrativa (si tratta delle leggi nn. 59, 94 e 127 del 1997). La Commissione di conseguenza ha formulato concrete proposte di attuazione dei percorsi innovativi delineati da queste leggi per realizzare la buona amministrazione e prevenire fatti e comportamenti illeciti. Delineati i molteplici fattori, causa delle disfunzioni amministrative, degli illeciti e della corruzione, dalla degenerazione progressiva della politica alla tardiva espansione del mercato, dallo smisurato intervento pubblico al degrado e all'inefficienza della pubblica amministrazione, la Commissione ha fornito una tavola degli strumenti, amministrativi e normativi, necessari per gli interventi di prevenzione e repressione anche del fenomeno corruttivo. La stessa ha sollecitato quindi a garantire l'autonomia dei dirigenti pubblici dall'influenza politico-partitica, a favorire la mobilità territoriale dei dipendenti, ad assicurare la qualificazione dei corpi tecnici delle amministrazioni, a costruire le regole deontologiche, a rafforzare la trasparenza decisionale, ad introdurre inchieste pubbliche formalizzate in procedimenti decisionali complessi, a ridurre i procedimenti amministrativi che distorcono la concorrenza, a proseguire nella semplificazione delle procedure, a collegare la riforma della pubblica amministrazione alla riforma del bilancio dello Stato, a rafforzare i servizi di controllo interno, a istituire nelle varie amministrazioni uffici contratti, a razionalizzare l'acquisizione di beni e servizi.

Nel contempo ha svolto i suoi lavori il Comitato di studio, istituito con provvedimento del Presidente della Camera dei deputati del 27 settembre 1996 con lo scopo di elaborare, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo italiano, ipotesi di intervento legislativo per prevenire fenomeni di corruzione, tenendo conto delle caratteristiche

del sistema delle imprese e delle principali esperienze straniere.

Il Comitato ha concluso la sua indagine con un ampio rapporto, nel quale sono valutate le dimensioni del fenomeno della corruzione; sono individuate tipologia e cause del fenomeno; sono esaminate le proposte e le riforme adottate in alcuni ordinamenti stranieri; sono elencati i mezzi atti a prevenire la corruzione e a disincentivarla; infine sono definiti i tempi per l'attuazione delle diverse proposte. In particolare il rapporto analizza le condizioni nelle quali il finanziamento della politica genera corruzione e ne individua i luoghi privilegiati; indica le particolari attività pubbliche esposte al rischio di transazioni corrotte; definisce le peculiarità italiane del fenomeno corruttivo; ribadisce che l'ampiezza dell'area pubblica, il disordine normativo, la negoziazione della disciplina da applicare, l'inefficienza, l'arbitrarietà del sistema sono i fattori che favoriscono la corruzione e ne rappresentano il terreno di coltura.

Anche questo Comitato, analizzate l'esperienza francese, inglese, spagnola, americana, portoghese nella lotta alla corruzione, ha individuato e proposto i rimedi per la sua prevenzione ordinandoli in base al loro oggetto: assetto normativo, rapporto politica-amministrazione, corpo amministrativo, attività e controlli.

Infine, è a tutti noto che la Camera, con delibera adottata il 26 settembre 1996, ha istituito la Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione.

La Commissione, presieduta dal deputato Meloni, ha prorogato la sua attività fino al 31 marzo 1998. Ha svolto un complesso lavoro di esame delle numerose proposte di legge in tema di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa, giungendo alla stesura di un testo che è stato poi approvato dall'Assemblea della Camera il 21 gennaio 1998, ed è attualmente all'esame del Senato (A.S. 3015, « Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione »).

Il progetto approvato prevede strumenti e istituti radicali ai fini della lotta alla corruzione. In particolare, istituisce la Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni; realizza l'anagrafe patrimoniale con gli obblighi di dichiarazione a carico di parlamentari, membri del Governo, dirigenti della pubblica amministrazione, magistrati, docenti universitari; istituisce il bollettino ufficiale delle attività contrattuali della pubblica amministrazione.

La Commissione ha successivamente esaminato ed approvato numerose proposte di legge in materia di procedimenti disciplinari dei pubblici dipendenti (ora all'esame del Senato), di modifiche al codice penale in tema di corruzione, di modifica alla disciplina delle società commerciali, di finanziamento illecito dei partiti, ed inoltre in tema di misure di prevenzione per i responsabili di reati di corruzione e violazione delle norme sul finanziamento dei partiti.

Sembra dunque a noi che ora il popolo italiano abbia la legittima aspettativa non di ulteriori studi e indagini, bensì di una sollecita attuazione delle proposte elaborate e discusse; abbia in sostanza il diritto a quella trasformazione radicale del rapporto politica-amministrazione e burocrazia-cittadino, che rappresentano la condizione per prevenire e contrastare ogni degenerazione corruttiva.

##### 5. *Il pericolo di interferenza dell'attività della Commissione con i processi penali in corso.*

Non ignora il relatore che l'esistenza di procedimenti giudiziari penali in corso sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è preclusiva dell'istituzione della Commissione e della sua attività.

La dottrina costituzionale e la prassi parlamentare, a partire dalle inchieste sulla mafia, sul disastro del Vajont, sulla strage di via Fani, sulla tragedia di Ustica, sul caso Sindona, sono univoche nel segnalare la natura non ostativa delle investigazioni penali sugli stessi fatti oggetto

dell'inchiesta parlamentare. E tuttavia, la peculiarità della materia che in questa proposta si vuole indagare, il soggetto, come si è rilevato, investito dei poteri di inchiesta, unitamente allo stato dibattimentale di gran parte dei più significativi processi penali in corso in materia, sollecitano ad una riflessione responsabile sull'opportunità dell'istituzione della Commissione. Notevoli, infatti, sono i pericoli di interferenza, per il clima che può determinarsi e per l'uso strumentale delle notizie acquisite, dell'attività della Commissione con la celebrazione dei processi in corso. La proposta di affidare alla Commissione anche l'accertamento degli arricchimenti personali — tema di esclusiva pertinenza della magistratura — accentua tale pericolo, fino a configurare un possibile profilo di illegittimità della Commissione, poiché sembra certo che il collegamento del potere di inchiesta parlamentare con le sole funzioni legislative e di controllo confermano che le inchieste non possono tendere all'accertamento di private responsabilità. Gli indicati limiti funzionali trovano fondamento peraltro nella riserva di giurisdizione, che discende dagli articoli 25, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione.

Non vanno taciute, infine, alcune motivazioni che presiedono alla scelta della Commissione, quale strumento di accertamento della modalità di esercizio dell'azione penale e quindi come organo speciale di controllo politico della funzione giurisdizionale. La maggioranza, che ha respinto in Commissione affari costituzionali questa proposta, ritiene che « Tangentopoli », intesa come sequenza di atti e procedimenti giudiziari, rappresenta il tentativo più alto di ristabilire nel nostro paese il principio di legalità e quello di uguaglianza di tutti, anche dei potenti, di fronte alla legge. È un processo che investe con la luce della legge le riserve di impunità che per troppo tempo hanno coperto l'attività dei potenti, elevando a sistema la corruzione, il falso, la concussione, l'abuso. Il fenomeno, come è noto, non è soltanto italiano, ma qui più che altrove, per le dimensioni assunte, ha necessità di essere

esplorato, nella pienezza dell'autonomia e indipendenza della magistratura, nel quadro del sistema dei controlli giurisdizionali e disciplinari, che possono essere potenziati a garanzia dei diritti e delle libertà dei cittadini, ma che non può essere stravolto e condizionato dal potere politico, soggetto e oggetto insieme dell'indagine giudiziaria.

6. *Il pericolo della strumentalizzazione dei fatti e delle notizie acquisite nel corso della inchiesta parlamentare ai fini di lotta politica.*

Seppure la proposta definisca rigorosamente la disciplina del segreto, è acquisizione comune che l'attività di inchiesta parlamentare non garantisce compiutamente la necessaria e indispensabile riservatezza delle fonti e dei fatti conosciuti. Il pericolo della violazione del segreto è sempre immanente nelle Commissioni di inchiesta. La riservatezza rappresenta spesso la condizione per giungere a risultati utili di indagine ed è comunque la garanzia affinché i cittadini, che risulteranno innocenti, non siano travolti da sommari giudizi collettivi di condanna in violazione della presunzione di non colpevolezza. Questo pericolo diventa dunque tanto più concreto e devastante quando l'indagine si esercita sulle materie che coinvolgono direttamente il mondo politico, i suoi rap-

presentanti, le sue formazioni. Ad esso inevitabilmente si accompagna, come la storia insegna, la tentazione dell'utilizzazione strumentale delle notizie acquisite, e non ancora verificate nella loro verità e validità probatoria, a fini di lotta politica, per sottrarre consensi al partito avversario e spesso per distruggere, nella coscienza pubblica, l'affidamento e la fiducia nei suoi rappresentanti.

Questo pericolo dunque noi avvertiamo, consapevoli che, in un modello di democrazia in trasformazione, la divisione dei poteri resta un principio da salvaguardare e rafforzare. Una Commissione parlamentare di inchiesta « dei politici sulla politica » potrebbe compromettere questo valore.

Onorevoli colleghi, sono queste le ragioni che ci inducono ad esprimerci in senso contrario sulla proposta di legge del deputato Pisanu, e non certo la paura delle indagini, come qualcuno, con malinconica o maliziosa valutazione, si è affrettato a proclamare. Questa maggioranza non teme le inchieste e i processi, consapevole dell'onestà dei suoi rappresentanti nel Governo e nel paese, ma i processi, come è noto, in democrazia, si svolgono nelle aule di giustizia.

Antonio SODA,  
*Relatore per la maggioranza.*

TESTO DELLA  
PROPOSTA DI LEGGE N. 4676

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private, e di proporre i conseguenti interventi normativi idonei a prevenire ulteriori abusi e violazioni di legge e ad evitare il perpetuarsi di tali fenomeni. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, nonché da associazioni, movimenti e partiti politici, individuando quindi gli strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nell'esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con particolare rife-

TESTO DELLA  
COMMISSIONE

La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

rimento alle modificazioni della disciplina in materia di procedimenti amministrativi, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, nonché gli interventi normativi atti a ristabilire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e di trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi e il sistema delle imprese.

#### ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non è opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non è opponibile all'autorità giudiziaria.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Nel caso in cui gli atti e documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto della richiesta presentata dalla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

#### ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## PROPOSTE DI LEGGE

**N. 2451, d'iniziativa dei deputati  
Mammola ed altri**

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. La Commissione ha per fine:

a) l'accertamento degli eventuali illeciti arricchimenti dei soggetti di cui all'articolo 1;

b) l'accertamento degli sperperi e dei fenomeni di malcostume politico;

c) l'accertamento delle connessioni fra politica, affari e criminalità organizzata;

d) l'esame dei rapporti dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato e degli enti pubblici con società e cooperative che abbiano avuto rapporti contrattuali ed economici, fornito servizi, eseguito lavori per conto della pubblica amministrazione, di società a partecipazione statale, di enti pubblici economici, di società a capitale pubblico.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente a maggioranza assoluta dei voti.

4. L'accertamento di cui al comma 2 è limitato al periodo compreso fra il 1° gennaio 1984 ed il giorno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, di Stato, bancario o professionale, salvo per quanto riguarda

il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché ordinare perquisizioni personali e domiciliari;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga siano a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta.

## ART. 2.

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa o ogni altra persona che con essa collabori, compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

## ART. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento; in ogni caso, entro tale termine deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la Commissione formula, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione esistente al fine di migliorare la vigilanza e la possibilità di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

ART. 4.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## N. 4470, d'iniziativa del deputato Gasparri

### ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli episodi di corruzione politica, composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare gli eventuali illeciti arricchimenti derivanti da episodi di corruzione politica;

b) accertare gli sperperi ed i fenomeni di malcostume politico, nonché le connessioni fra politica, affari e criminalità organizzata;

c) valutare i rapporti dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato e degli enti pubblici con società e cooperative che abbiano avuto rapporti contrattuali ed economici, fornito servizi, eseguito lavori per conto della pubblica amministrazione, di società a partecipazione statale, di enti pubblici economici o di società a capitale pubblico.

3. Nella sua prima seduta la Commissione elegge il presidente, a maggioranza assoluta dei voti, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione opera con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio, di Stato, bancario o professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto fra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per il perseguimento delle sue finalità la Commissione ha il potere di:

a) ordinare l'esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché ordinare perquisizioni personali e domiciliari;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga siano a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta.

### ART. 2.

1. I membri della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che con essa collabora, o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia vietata la divulgazione, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

### ART. 3.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento; in ogni caso, entro tale termine, deve presentare una relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1.

2. Nella relazione di cui al comma 1 la Commissione formula, ove lo ravvisi necessario, indicazioni circa una revisione della legislazione al fine di migliorare la vigilanza e la possibilità di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti in materia finanziaria.

**ART. 4.**

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**N. 4844, d'iniziativa dei deputati  
Giovanardi ed altri**

## ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese pubbliche e private e nei reciproci rapporti e di proporre i conseguenti interventi normativi. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alla legislazione sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche e a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti

delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le disposizioni in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

## ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i

documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 4987, d'iniziativa dei deputati  
Boselli ed altri**

## ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione di inchiesta sul fenomeno comunemente definito « Tangentopoli ».

2. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le cause e l'estensione del finanziamento illecito dei partiti nonché gli episodi di falso nelle comunicazioni sociali e di corruzione e concussione tra pubblici ufficiali e titolari di imprese;

b) gli eventuali ingiustificati e illeciti arricchimenti di persone fisiche o giuridiche ovvero di gruppi di persone in relazione alle loro funzioni pubbliche o politiche;

c) i motivi che hanno impedito alla magistratura di reprimere gli illeciti prima del 1992;

d) se si sono verificate lesioni del principio di concorrenza nell'aggiudicazione di lavori a seguito di gare pubbliche o nella concessione di servizi;

e) l'eventuale permanere, nonostante l'azione di repressione della magistratura, di episodi di reiterazione dei reati di cui sopra.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di suggerire proposte per evitare che il fenomeno in questione si possa ripetere.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la

presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione elegge al proprio interno il presidente e due vicepresidenti.

3. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

## ART. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione del presidente.

## ART. 4.

1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie.

## ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'in-

chiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## N. 5096, d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio e Siniscalchi

### ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare i fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici ed amministrativi, delle imprese private e pubbliche e nei reciproci rapporti. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti in relazione a funzioni pubbliche ed a cariche politiche, anche ai fini della individuazione di strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione ed esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

c) l'effettiva attuazione della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti;

d) l'esatta configurazione e la portata dei rapporti tra responsabili pubblici, politici e amministrativi, a livello nazionale e locale, e la tutela di interessi privati, in particolare di carattere imprenditoriale e finanziario.

2. La Commissione tiene conto dell'attività svolta dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, istituita dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura.

3. Le indagini della Commissione non possono riguardare in alcun modo, le attività processuali espletate dagli uffici giu-

diziari nel perseguire i reati contro la pubblica amministrazione, né possono interferire con le competenze esclusive e con le modalità di esercizio dell'azione penale dell'autorità giudiziaria.

4. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7 una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare condizioni di fiducia nei rapporti tra i cittadini e lo Stato e condizioni di certezza e trasparenza nei rapporti tra gli organi di direzione politica, gli organi amministrativi ed il sistema delle imprese. La Commissione propone in particolare:

a) le modificazioni alla disciplina in materia di procedimenti amministrativi atti a prevenire ulteriori violazioni delle norme penali ed amministrative;

b) le misure atte a garantire migliori forme di controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari dei pubblici uffici, una più efficace repressione dei fenomeni di loro illecito arricchimento e le eventuali modifiche da apportare alla legge 5 luglio 1982, n. 441;

c) gli strumenti per assicurare la devoluzione allo Stato, anche attraverso misure cautelari reali indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, dei patrimoni posseduti anche per interposta persona dai responsabili delle violazioni di cui al comma 1, prevedendo particolari benefici per chi si autodenunci e restituisca i beni illecitamente posseduti.

### ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappre-

sentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei citati componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

#### ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

#### ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può

essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### ART. 5.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro otto mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente. Devono in ogni caso essere coperti da segreto

gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

## ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**N. 5127, d'iniziativa dei deputati  
Bossi e Comino**

## ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, anche di partiti politici, nonché delle imprese pubbliche e private, relativamente al periodo 1974-1990. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) se la procura della Repubblica di Milano ed altre procure hanno svolto indagini nei confronti di tutti i partiti politici presenti in Parlamento nel citato periodo;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione alle funzioni pubbliche e alle cariche politiche ricoperte, nonché da associazioni, movimenti e partiti politici, individuando quindi gli strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

d) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nell'esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

e) quale uso sia stato fatto da parte dell'autorità giudiziaria dell'istituto dell'obbligatorietà dell'azione penale e della custodia cautelare degli indagati per i reati di cui al presente articolo.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da trenta deputati e da trenta senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

## ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari.

2. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso.

Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

## ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

## ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

## ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

